

ART. 11 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società ed è tesserato per la Federazione Ginnastica d'Italia.

Sovrintende a tutta l'attività della stessa Società e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

E' responsabile della fedele e tempestiva esecuzione delle delibere consiliari e assembleari.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Può delegare a rappresentarlo per incarichi specifici uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Può deliberare in via d'urgenza su materie di competenze del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà, fra l'altro, verificare se sussistevano gli estremi d'urgenza, tali da legittimare la decisione d'urgenza.

ART. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal numero dei Consiglieri eletti dai Soci.

Le candidature devono pervenire alla segreteria della Società entro le ore 12.00 del giorno antecedente quello di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria, al cui ordine del giorno è inserita l'elezione del Consiglio Direttivo.

Ogni candidatura deve portare cognome e nome del Socio che si propone e deve essere accompagnata dalla dichiarazione dello stesso. Scaduto il predetto termine non potranno più essere accettate altre candidature. L'apposito stampato è a disposizione in Segreteria.

I candidati devono avere il requisito di Soci con diritto di voto. Le candidature vengono inserite in un'unica lista in ordine alfabetico. La lista dei candidati deve essere resa nota ai Soci prima dello svolgimento dell'Assemblea mediante affissione all'Albo Sociale, nell'ufficio di segreteria, nella palestra e nella sala dell'Assemblea.

Risultano eletti i candidati, Soci, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea formano il Consiglio Direttivo e sono tesserati alla Federazione Ginnastica d'Italia; vengono convocati, entro 20 giorni, dal Presidente della Società per procedere alla nomina, tra i propri membri, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione il quale redige il processo verbale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento o assenza ed in quelle funzioni per le quali viene espressamente delegato.

Il Segretario redige i processi verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e di tutti gli incontri, anche informali, ne cura la collezione e l'archiviazione, cura la tenuta del libro dei Soci e trasmette gli inviti per le convocazioni e gestisce l'Albo Sociale redigendo processo verbale delle affissioni.

Il Tesoriere cura ed aggiorna la movimentazione finanziaria, cura anche, con l'assistenza di un consulente esterno, la contabilità e provvede alla conservazione del patrimonio sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente su delega scritta e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle deleghe che sono state loro assegnate.

Possono partecipare ai lavori del Consiglio, su invito del Presidente, senza diritto di voto, esperti e/o tecnici che svolgono la loro relazione e rispondono alle domande dei componenti.

ART. 13 Mandato

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo della Società, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione, con esclusione di quelli che la Legge e il presente Statuto attribuiscono all'Assemblea Generale dei Soci.

In particolare:

- a) delibera il bilancio preventivo e le sue variazioni;
- b) delibera il Conto consuntivo e delibera sulla relazione morale, tecnica e finanziaria annuale sulla gestione dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea predisposta dal Presidente;
- c) delibera in materia di adesione e di decadenza dei Soci;
- d) segue, stimola e agevola l'attività degli altri Organi Sociali;
- e) delibera sugli incarichi tecnici, organizzativi e su tutti quelli utili al buon funzionamento della Società;
- f) costituisce eventuali Commissioni, determinandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento, anche con l'inclusione di esperti, scelti al di fuori dell'ambito sociale;
- g) propone all'Assemblea dei Soci la nomina dei Soci Emeriti;
- h) conferisce le benemerienze sociali;
- i) stabilisce la quota sociale annua differenziandola per gli associati e le modalità di versamento all'Associazione;
- l) fissa la data dell'Assemblea Ordinaria annuale;
- m) predispone, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento dell'attività della Società;
- n) decide tutte le questioni che interessano la Società ed i Soci ed Associati;
- o) può deliberare in via d'urgenza su materie di competenze del dell'Assemblea Ordinaria. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea stessa, nella prima seduta successiva, la quale dovrà, fra l'altro, verificare se sussistevano gli estremi d'urgenza, tali da legittimare la decisione d'urgenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire con invito scritto, usando anche i supporti informatici, portante gli argomenti in discussione da far pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima, salvo ragioni di particolare urgenza.

ART. 14 Surroga

Il Consiglio direttivo in caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, provvede alla loro sostituzione secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Non operando tale fattispecie, il Consiglio Direttivo può provvedere con la surroga dei Consiglieri mancanti scegliendo anche fra i non votati.

Il numero delle surroghe deve essere inferiore alla metà dei componenti eletti in prima istanza.

Le dimissioni del Presidente dell'Assemblea o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, anche non contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Consigliere più anziano di carica assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

ART. 15 Decadenza

Il Consigliere che risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza valida giustificazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Degli organi di controllo

ART. 16 Revisori dei conti

- 1) I Revisori dei conti eletti ai sensi della lettera e) dell'art. 10 del presente statuto, se in numero superiore ad uno, nella prima riunione del Collegio eleggono, nel proprio seno il Presidente;
- 2) l'organo di controllo dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio;
- 3) i Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento e di voto consultivo nelle deliberazioni che impegnano il bilancio;
- 4) l'organo di controllo esercita la vigilanza sull'Amministrazione della Società e predispone la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Nelle Assemblee svolge il compito della verifica dei poteri e funge da seggio elettorale nelle votazioni.

ART. 17 Collegio dei Probiviri

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato per accordo fra le parti oppure, in caso di mancato accordo, nominato dalla Corte d'Appello Federale della F.G.I. a seguito di apposita istanza.

Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

TITOLO VII

Del diritto al voto passivo e delle nomine

ART. 18 Eleggibilità e nominalità

Per rivestire cariche sociali o svolgere incarichi sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano maggiorenne;
- b) essere in possesso dei diritti civili e politici;
- c) essere Socio in regola con i versamenti delle quote sociali;
- d) avere un'anzianità di socio almeno semestrale.

ART. 19 Incompatibilità e decadenza

Non possono ricoprire cariche elettive coloro che:

- a) abbiano subito sanzioni disciplinari comminate in via definitiva, da parte del C.O.N.I. o di Federazioni Sportive Nazionali, che comportino la sospensione delle attività fino al termine della sanzione. L'incompatibilità è assoluta se le sanzioni disciplinari comminate in via definitiva, comportino una sospensione di durata superiore a due anni. Il verificarsi di tale evento durante il mandato comporta la decadenza immediata;
- b) abbiano subito, in via definitiva, condanne penali non colpose, che comportino la pena della reclusione. Il verificarsi di tale evento durante il mandato comporta la decadenza immediata;
- c) ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive nell'ambito di Federazioni Sportive Nazionali o Enti di propaganda Sportiva.

Le cariche elettive sono incompatibili con lo status di:

- a) atleta;
- b) di tecnico;
- c) di istruttore sociale;
- d) di giudice.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti chi riceve compensi o onorari dalla Società per il suo operare all'interno della Società stessa.

TITOLO VIII

Delle Controversie

ART. 20 Controversie

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con la Società e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie fra la Società ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Proviviri.

TITOLO IX

Delle norme transitorie e finali

ART. 21 Trasparenza degli atti

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Società, con particolare riferimento ai Bilanci e ai Rendiconti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 21 Scioglimento

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria con approvazione sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 di Soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Il Commissario, all'uopo nominato ai sensi della lettera c) dell'ultimo comma dell'art. 10), provvederà, fatti salvi obblighi di Legge, a devolvere l'intero patrimonio della Società all'Assessorato allo Sport del Comune di Schio con il vincolo della destinazione ad altra società scledense o di altro comune limitrofo impegnata per il raggiungimento degli scopi e delle finalità della Società Ginnastica Fortitudo 1875.

Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, dovrà essere inviato per conoscenza all'Assessorato allo Sport del Comune di Schio e alla F.G.I.

Eventuali beni in uso, e non di proprietà, dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza.


ART. 22 Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in sessione straordinaria nella riunione del 5 Maggio 2017, sostituisce ed annulla quelli precedenti entra in vigore il 5 Giugno 2017.


Tutte le cariche sociali, le nomine e le deliberazioni prese ante entrata in vigore, ancorché non conformi al presente Statuto, rimangono valide e legittime.

Per tutto quello che non è contemplato nel presente Statuto si richiamano espressamente e a tutti gli effetti, le Leggi vigenti in materia, il Codice Civile, le norme e le direttive del C.O.N.I. e della Federazione Ginnastica d'Italia, se applicabili e non in contrasto con esso.

Il segretario dell'Assemblea



Il Presidente dell'Assemblea



Il presente statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci viene collezionato in sex fogli stampati su entrambi i lati che diventa parte integrante e sostanziale del processo verbale dell'Assemblea come allegato "A"



ESTREMI DI REGISTRAZIONE
Data 20/10/2014 ore 11:30
Luogo in cui è stata fatta l'iscrizione
Firma
Pubblicato